

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

(convocata per il giorno **23 dicembre 2024 alle ore 11.00**, in prima convocazione,  
ovvero, ove occorrendo, il giorno 30 dicembre alle ore 15)

**Modifica dell'art. 16 dello statuto sociale relativa alla introduzione della possibilità di tenere le assemblee anche mediante intervento esclusivo del rappresentante designato; delibere inerenti e conseguenti.**

**\*\* \*\*\* \*\***

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Espe S.p.A. ("**Espe**" o la "**Società**") vi ha convocato, in sede straordinaria, in assemblea da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione il **23 dicembre alle ore 11.00, in prima convocazione**, ovvero, ove occorrendo, il giorno 30 dicembre alle ore 15, in seconda convocazione, per deliberare sulla proposta di modifica dell'art. 16 dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**"), al fine di recepire la disciplina di cui alla recente legge n. 21/2024 che ha, tra l'altro, introdotto il nuovo articolo 135-undecies.1 nel TUF.

Come noto, nel corso degli ultimi quattro esercizi (2020, 2021, 2022 e 2023) e anche con riferimento all'esercizio corrente per effetto del differimento del termine di cui all'art. 106 comma 7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) disposto dall'art. 11, comma 2, della Legge Capitali, sono state applicate da parte degli emittenti quotati e non le agevolazioni organizzative e operative introdotte dalla disciplina straordinaria in materia di intervento, partecipazione allo svolgimento delle riunioni assembleari ed esercizio dei propri diritti da parte degli Azionisti consistenti anche nella partecipazione del capitale sociale attraverso l'intervento anche esclusivo del rappresentante designato. Tale modalità di partecipazione è stata altresì applicata dalla Società in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024.

L'introduzione dell'articolo 135-undecies.1 del TUF da parte dall'articolo 11 della Legge Capitali ha reso permanente - anche per le società con azioni ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione - la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con alcune delle modalità già previste dalla normativa dinanzi richiamata. La relazione di accompagnamento al nuovo testo normativo indica espressamente che si è tenuto conto dell'esperienza operativa dell'epoca emergenziale che ha dimostrato, da una parte, l'efficienza dell'utilizzo del rappresentante designato in via esclusiva e, dall'altra, la compatibilità dello strumento con i diritti di informazione e voto del socio di cui variano esclusivamente forme, modalità e tempi di esercizio.

La proposta che si sottopone all'Assemblea segue, d'altra parte, l'evoluzione del modello assembleare delle società quotate anche su l'Euronext Growth Milan che risultano sempre meno frequentemente luoghi di formazione contestuale di idee, di opinioni, di dibattito e scambio sui punti all'ordine del giorno, e sempre più spesso mero luogo di espressione di un diritto di voto i cui contenuti si formano generalmente ancora prima della adunanza, sulla base dei flussi informativi tra soci e Società.

In tal senso l'esperienza maturata dalla Società è stata infatti positiva e ha dimostrato che la disciplina straordinaria non ha ridotto la partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, né ha impedito agli stessi di esercitare, in modo pieno ed efficace, i propri diritti (in linea con quanto avvenuto nel generale contesto del mercato delle società con azioni quotate italiane, come evidenziato dai dati resi noti dalla Consob, come *infra* meglio precisato).

In particolare, tale disciplina prevede (i) la possibilità che l'intervento e il voto in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato; (ii) che, ove si ricorra alla partecipazione esclusiva del rappresentante designato, non sia consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea, ma coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno, ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine; (iii) che il diritto dell'azionista di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La Società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

Il "modello decisionale anticipato", introdotto in via emergenziale e provvisoria dal Decreto "Cura Italia" durante la pandemia e oggi accolto in modo permanente dalla legge n. 21/2024, consente agli azionisti, pur con i tempi e le forme semplificate previsti da questa specifica modalità di tenuta dell'assemblea, il pieno esercizio di tutti i diritti inerenti alla loro partecipazione e al voto.

A indiretta conferma di quanto sopra descritto, ovvero che l'assemblea con la partecipazione del solo rappresentante designato consente comunque una piena esplicazione dei diritti sociali, depone il dato – rilevato da Consob nel suo ultimo Rapporto sulla *corporate governance* delle società quotate italiane – del costante aumento della partecipazione degli azionisti alle assemblee nel periodo pandemico.

Pertanto, si propone di introdurre la facoltà della Società di prevedere, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato.

Si prevede altresì che, in tale caso, l'assemblea si possa tenere anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, con la precisazione della non necessità della copresenza di Presidente e Segretario (possibilità ormai comunque riconosciuta per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione ove il verbale viene redatto in un momento successivo e dunque non v'è la necessità della presenza fisica di entrambi i soggetti nel medesimo luogo).

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 16 dello Statuto raffrontato con il testo nella versione che si propone di adottare, con la precisazione che le parti soppresse sono evidenziate in carattere barrato e le parti oggetto di nuovo inserimento sono evidenziate in carattere grassetto.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<p><b>Articolo 16</b> <b>Intervento e rappresentanza</b> 16.1. Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge. Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti. 16.2. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p>	<p><b>Articolo 16</b> <b>Intervento e rappresentanza</b> 16.1. Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge. Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti. 16.2. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p>

16.3. Il voto triplo attribuito alle Azioni A si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

16.4. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

16.3. Il voto triplo attribuito alle Azioni A si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

16.4. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

**16.5 Finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies del medesimo TUF. Anche in tal caso la partecipazione all'assemblea può avvenire con mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dal presente statuto. La delega o subdelega come sopra conferita ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Il soggetto designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe, nonché gli speciali termini e modalità di presentazione di domande e proposte di delibera da parte dei soggetti**

	legittimati sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
--	--

\*\*\*

**Valutazioni sulla ricorrenza del diritto di recesso**

L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica dell'articolo 16 dello Statuto non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

\*\*\*

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Espe S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

**delibera**

- i) di modificare l'articolo 16 dello statuto sociale, come risultante nel testo riportato nella relazione illustrativa degli amministratori;*
- ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Enrico Meneghetti – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e per compiere tutti gli atti e negozi necessari a tal fine e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge, nonché per apportare tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale eventualmente richieste dalle competenti autorità e, comunque, ai fini dell'iscrizione presso il competente registro delle imprese".*

\*\*\*

Grantorto, 4 dicembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Meneghetti

